



Parco naturale
Monte Fenera

REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 01

Del 22/01/2018

OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA E ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALI.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 con è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

Vista la deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Richiamati i contenuti di cui alla Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 recante "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", così come modificata dalla Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 recante "*Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2*";

Preso atto dei contenuti di cui all'art. 28 bis - (*Attività di volo in zone di montagna*) della Legge regionale anzidetta, di generale divieto dell'effettuazioni di operazioni di

atterraggio e decollo nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore ad ottocento metri sul livello del mare nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri;

Richiamati inoltre i contenuti di cui al comma 2 del succitato articolo 28 bis, il quale recita che:

"Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'Unione Montana competente per territorio <<omissis>> fermo restando:

a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009";

Preso atto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28-bis della Legge regionale in esame, nel seguito riportate e finalizzate all'espressione di deroga al divieto:

"3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

4. L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione";

Dato atto che l'individuazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente e quindi anche delle procedure di valutazione di Incidenza di cui all'art. 43 della L.R. 19/2009, con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 28 bis potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma;

Ritenuto di supportare sotto il profilo tecnico –scientifico l'Unione Montana dei comuni della Valsesia per la redazione della Relazione d'Incidenza ove siano indicati ed approfonditi gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento dell'attività all'interno e nelle zone limitrofe ai siti Rete Natura 2000 interessati (corrispondenti nella fattispecie alla ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", alla ZSC IT1120028 "Alta Valsesia "ed alla ZSC IT 1120006 "Val Mastallone");

Verificata la possibilità offerta dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia di aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione al fine di fruire di un servizio altamente qualificato e specializzato;

Verificati i servizi offerti Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione e contenuti ai punto 5) e 6) della convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Verificato che le Linee Programmatiche dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 12 luglio 2017 individuano tra gli obiettivi primari la collaborazione e la formazione di legami istituzionali e operativi con le amministrazioni locali, le istituzioni, le associazioni;

Ritenuta meritevole e rispondente agli obiettivi specifici di entrambi gli Enti la realizzazione di una collaborazione per lo svolgimento di attività istituzionali nello spirito del reciproco arricchimento e del principio della sussidiarietà nonché della riduzione dei costi e della valorizzazione delle professionalità interne;

Visto lo schema di convenzione predisposto dagli uffici disciplinante i rispettivi obblighi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Tutto ciò premesso.

DECRETA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale allegato 1) tra l'Unione Montana Valsesia e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia di Varallo con validità per anno 2018, per lo svolgimento di attività di collaborazione istituzionale;

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Ermanno De Biaggi

IL SEGRETARIO
Nicoletta Furno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. 1 è pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente-Parco www.areeprotettevallesesia.it a far data dal

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Visto in ordine alla regolarità tecnico-contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Lì

IL SEGRETARIO

Diventato esecutivo il